

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 – Art. 2

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).**

Art. 2

(Modifica alla l.r. 21/2016)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale.”.